



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente Relatore
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere
Dott.ssa Beatrice Meniconi	Consigliere

nella Camera di consiglio del 16 luglio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente “modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l’altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la Deliberazione n. 7/2018/INPR del 31 gennaio 2018 con cui questa Sezione ha approvato il programma delle attività di controllo per il 2018;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell’Umbria del 25/6/2018 (prot. interno Corte n. 895 del 26/6/2018), con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Castel Ritaldi (ex nota pervenuta al CAL il 26/6/2018), ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all’esame collegiale della Sezione convocata per il 16 luglio 2018;

UDITO il relatore, Pres. Fulvio Maria Longavita;

FATTO

1)- Il Sindaco del Comune di Castel Ritaldi ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, *“sulla possibilità di utilizzare la propria graduatoria, [relativa ad] un posto [di lavoro] a tempo indeterminato, part-time 50%”, approvata [dall’] Ente nel 2013, tutt'ora vigente, per la copertura di un posto attualmente vacante nel Piano dei fabbisogni del personale 2018-2020, con identico profilo e categoria professionale part-time 50 %”,* richiamando tra l’altro la recente deliberazione n. 28/2018 di questa Sezione.

1.1) - Il Comune ha precisato che l’assunzione si riferisce ad *“una figura professionale preesistente e vacante nella dotazione organica, antecedente alla approvazione della graduatoria, [che ha poi subito] rimodulazioni limitatamente ed esclusivamente al tempo di lavoro esigibile [e che] nel 2018 è stata ricondotta alla sua originaria connotazione di <Istruttore direttivo tecnico part-time 50 % >.”*

Il quesito si sostanzia nel fatto che tale circostanza - secondo il Comune - potrebbe rilevare ai fini del divieto di utilizzo delle graduatorie degli idonei in applicazione dell’art. 91, comma 4 del TUEL, secondo il quale *“per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci*

per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo."

Il Comune di Castel Ritaldi ha chiesto pertanto se *"la procedura di cui sopra, adottata dall'Amministrazione, rientri nel concetto di trasformazione"* di posto in organico delineato dalla citata normativa.

2)- Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota del 25/06/2018, pervenuta a questa Sezione il 26/06/2018, protocollo interno n. 895.

DIRITTO

3) - La richiesta di parere all'esame del Collegio è soggettivamente ed oggettivamente ammissibile, in quanto promana dal Sindaco del Comune di Castel Ritaldi, ed attiene a *"materia di contabilità"*, come attestano i numerosi pareri resi da questa Corte sul tema dello scorrimento delle graduatorie.

Essa, inoltre, è stata formulata in termini generali ed astratti (seppur con riferimento ad una esigenza concreta dell'Ente) e non interferisce con contenziosi in atto.

4) - Nel merito, la Sezione richiama la propria recente deliberazione n. 28/2018, pure considerata nella richiesta di parere, per ribadire che:

a) *"la inutilizzabilità delle graduatorie per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati (ex precitato art. 91, comma 4, TUEL) costituisce un principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli Enti locali, volto ad escludere modifiche di organico per favorire candidati già noti (cfr. Cons. Sta. Sez. III, Sent. n. 4119/2014 e Id. n. 4438/2014, nonché Ad. Pl. n. 14/2011)"*.

b) *"rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione, ed è oggetto di riserva amministrativa, l'utilizzazione delle graduatorie già approvate (ed ancora valide), in alternativa al bando di un nuovo concorso (v. Ad. Pl. Cons. Sta. n. 14/2011, paragrafi 24-58)"*;

c) *"la scelta in concreto operata, va espressa mediante atti adeguatamente motivati, tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (v. paragrafo 31, lettera d della citata Adunanza Plenaria n. 14/2011)"*;

d) *"nell'esercizio di tale potere discrezionale, da esprimere mediante adeguata motivazione, l'Amministrazione deve tener conto non solo delle posizioni degli idonei e del tendenziale favor per lo scorrimento della graduatoria, ma anche di ogni altra circostanza che [...] possa compromettere la*

intrinseca ragionevolezza della scelta operata, tra cui anche l'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e le eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria (v. paragrafo 55 della richiamata Adunanza Plenaria), nonché le peculiari caratteristiche sostanziali dei posti da coprire con lo scorrimento, rispetto a quelli indicati nelle precedenti procedure concorsuali" (v. paragrafo 57 della più volte menzionata Adunanza Plenaria)".

4.1.) - Dai riferiti principi si evince che gli accertamenti concernenti le caratteristiche dei posti da coprire con lo "scorrimento" sono rimessi all'Ente che deve provvedere, nell'esercizio di potestà che sono espressione della predetta "riserva di amministrazione". Tanto, anche con riferimento all'accertamento degli elementi che contraddistinguono i posti neo "istituiti" o "trasformati", da quelli già istituiti e/o che non hanno subito alcuna trasformazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 4, del d.lgs. n.267/2000. E ciò è ancora più vero nei casi, come in quello all'esame, in cui la possibile "trasformazione" del posto si lega essenzialmente al "tempo di lavoro esigibile", ossia a modifiche quantitative della prestazione, come evidenziato nella richiesta di parere all'esame, piuttosto che a problematiche di diritto, legate ad oggettive difficoltà interpretative delle norme e/o a contrasti di orientamento della magistratura contabile.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Castel Ritaldi, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2018.

Il Presidente relatore f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 17 luglio 2018

Il Preposto della Sezione

f.to Roberto Attilio Benedetti